

COMUNE DI RIFREDDO

Provincia di Cuneo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23

Oggetto
CONFERMA TARIFFE PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTÍ
(TARI) ANNO 2020 E DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA
SCADENZA DELLE RATE.

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di settembre alle ore 12:30, negli IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI siti in RIFREDDO – Via della Palestra n. 01, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Cesare Cavallo	SINDACO	Presente
Elia Giordanino	Vice sindaco	Presente
Maria Carla PONSI	Consigliere	Presente
Valentina Cesano	Consigliere	Presente
Giulia Perotto	Consigliere	Presente
Pietro MUSTAZZU	Consigliere	Assente
Cristina ROLANDO	Consigliere	Assente
Walter MARTINO	Consigliere	Presente
Onorato Martino	Consigliere	Presente
Giovanni Paseri	Consigliere	Presente
Manuela Ana Allemano Liambo	Consigliere	Assente

Presenti 8 Assenti 3

Partecipa alla riunione ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 97, comma 4, lettera a) il Segretario Comunale Sig. Segretario Comunale ZEROLI Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dott. Cavallo Cesare assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del'oggetto sopraindicato.

oggetto: CONFERMA TARIFFE PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SCADENZA DELLE RATE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

-l'art. 1 - comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

-l'art. 1 - comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione

delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

-l'art. 1 - comma 527, della Legge n. 205/2017 ha attributi all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

-le deliberazioni ARERA n.rri 443 e 444 del 31/10/2019 hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e le disposizioni in materia di trasparenza del servizio stesso, da applicare all'anno 2020 e con le quali sono state fornite nuove disposizioni in merito alla

redazione e alla validazione del Piano Economico Finanziario (PEF);

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti provvedimenti ARERA:

-deliberazione n. 57 del 03/03/2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

-deliberazione n.158 del 05/05/2020 riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria;

-determinazione n. 2 del 27/03/2020 contenente chiarimenti su aspetti applicativi

della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- la delibera n. 158 del 5.5.2020 "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19", che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all'utenza TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all'allegato 1 del DPR n. 158/1999, vengono applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e a utenze domestiche disagiate, disponendo altresì che i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da detta delibera;

VISTO il documento di consultazione che ARERA ha pubblicato il 27.5.2020 (atto n. 189 del 26.5.2020 riguardante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19") che, trasformato in deliberazione, andrà a modificare alcuni aspetti del MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, con evidenti effetti sul lavoro di predisposizione

del PEF 2020 svolto sino ad oggi e soprattutto determinando criticità legate ai tempi di approvazione dello stesso PEF e delle tariffe 2020 entro la scadenza di approvazione del Bilancio Preventivo;

TENUTO conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione delle nuove regole con decorrenza anno 2020 fissate da ARERA;

DATO ATTO che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il Piano Finanziario per l'anno 2020;

RICHIAMATA, a tal fine, la comunicazione registrata al prot. n. 746 del 28/04/2020 con la quale il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente – C.S.E.A. di Saluzzo, ha comunicato la possibilità di riconfermare per l'anno 2020 le tariffe già approvate per l'anno 2019, in attesa della determinazione dei nuovi Piani Finanziari, provvedendo però entro il 31/12/2020 alla determinazione ed approvazione delle tariffe sulla base del P.E.F. per il 2020 secondo la nuova metodologia introdotta dalla delibera n. 443/2019 dell'ARERA. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere conguagliato in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dal comma 5 – art. 107 del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) in deroga all'obbligo di cui all'art. 1 – commi 654 e 683 della Legge n. 147/2013;

VISTI, inoltre:

- l'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2001 n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 prevede che "A decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";
- l'art. 13 comma 15bis del D.L. 6 dicembre 2001 n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 prevede che "Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità

di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel

rispetto delle specifiche tecniche medesime.";

l'art. 13 - comma 15ter del D.L. 6 dicembre 2001 n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 prevede che "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributi per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

l'art. 1 – comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che "... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'annò di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti

vigenti nell'anno precedente ...";

• l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che "... Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020...";

 l'art. 138 del D. L. n. 34 del 19/05/2020 ha uniformato i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020. Tale termine è stato da ultimo differito al 30 settembre 2020 dalla Legge di conversione del D.L. n. 34/2020

c.d. "Decreto Rilancio":

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di confermare e approvare in via derogatoria le tariffe per la Tassa sui Rifiuti (TARI) adottate per l'anno 2019 e approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 07/02/2019; anche per l'anno 2020;

DATO ATTO che l'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 dispone che dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e gli istituti di credito;

RITENUTO, inoltre, di prorogare il versamento del saldo TARI anno 2020 al 31 marzo 2021, dando atto che il piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato ed approvato entro il 31 dicembre 2020;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria precedente deliberazione in data odierna;

VISTO il bilancio di previsione 2020/2021/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 02/07/2020, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239 – comma 1, lettera b.7) del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Il Sindaco dichiara aperta la discussione

La minoranza non avendo ricevuto nei tempi previsti dal regolamento comunale per la proposta di delibera, manifesta la volontà di astenersi.

Termina la discussione, il Sindaco pone in votazione la delibera

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: Consiglieri presenti 8, voti favorevoli: 6, voti contrari n. ==, astenuti n. 02 (consiglieri di minoranza Sig. Paseri Giovanni e Martino Onorato)

DELIBERA

- 1)-DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
- 2)-DI CONFERMARE e APPROVARE per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 ed approvate con deliberazione C.C. n. 06 del 07/02/2019, esecutiva ed allegate al presente atto.
- 3)-DI FISSARE per l'anno 2020 la scadenza della prima rata il 16/12/2020 e di PROROGARE il versamento del saldo alla data del 31/03/2021, dando atto che il piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato ed approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano economico finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021.
- 4) DI DARE ATTO che sarà applicato il disposto di cui all'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 e pertanto dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e gli istituti di credito;
- 5) di dare applicazione a quanto previsto dalla delibera Arera 158/2020
- 6)-DI DARE incarico alla Giunta Comunale per la messa in atto delle attività necessarie per l'applicazione delle riduzioni Tari, come da provvedimenti emanati dal Governo e da ARERA, e per l'eventuale applicazione di riduzioni in esame all'Amministrazione Comunale.
- 7)-DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'apposita sezione del Portale Federalismo Fiscale, con le modalità previste dalla Legge

Successivamente:

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: Consiglieri presenti 8, voti favorevoli: 6, voti contrari n. ==, astenuti n. 02 (consiglieri di minoranza Sig. Paseri Giovanni e Martino Onorato)

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossi seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Dott. Cavally Cesare
IL CONSIDCIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
Giordanipo Elia ZEROLI Sorrier
200 4 424 D Les 267/00)
REFERTO DI PUBBELO DE PART. 124 D.Lgs. 267/00)
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia del presente verbale viene pubblic all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal swww.comune.rifreddo.cn.it (art.32 Legge 69/2009) dal ハーローで ai sensi dell'art. 124 c. 1 D.Lgs 267/2000.
Rifreddo, lì OJ-10-2020
Reg. Pubbl. n. 217
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE Sanziel Paola
CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'
Il presente verbale è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 4, del D.Lgs. 267/2000. Rifreddo, li IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 28-09-2020 in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000
Rifreddo, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

) 1



COMUNE DI RIFREDDO

PROVINCIA DI CUNEO

Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti (T.A.R.I.) - Anno 2020

ALLEGATO A ALLA D.C.C. N. 23 DEL 28.09.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE (ZEROLI Dott.ssa Sonia) TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE DOMESTICHE

N.Componenti	KA	KB	Quota Fissa	Quota Variabile	
			(E/Mq, X Anno)	(Euro / Anno)	
1	0,840	1,000	0,364501	77,283360	
2	0,980	1,800	0,425251	139,110048	
3	1,080	2,000	0,468644	154,5667/21	
4	1,160	2,600	0,503358	200,936737	
5	1,240	2,900	0,538073	224,121745	
6	1,300	3,400	0,564109	262,763425	
7	1,300	3,400	0,564109	262,763425	
8	1,300	3,400	0,564109	262,763425	
9	1,300	3,400	0,564109	262,763425	
10	1,300	3,400	0,564109	262,763425	

TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE NON DOMESTICHE

Ī

Categoria	Descrizione	KC	KD	TF	ΙV	TARIFFA
1	Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto	0,320	2,600	0,169065	0,324402	0,493467
2	Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport.	0,670	5,510	0,353981	0,687482	1,041463
3	Stabilimenti Balneari	0,380	3,110	0,200765	0,388034	0,588799
4	Esposizioni; Autosaloni	0,300	2,500	0.158499	0.311925	0,470424
5	Alberghi con Ristorante	1,070	8,790	0.565313	1,096728	1,662041
6	Alberghi senza Ristorante	0,800	6,550	0,422664	0.817243	1,239907
7	Case di cura e riposo	0.950	7,820	0,501913	0,975701	1,477614
8	Uffici; Agenzie; Studi Professionali	0,550	4,500	0,290581	0,561465	0,852046
9	Banche ed Istituti di Credito	0,550	4,500	0,290581	0,561465	0,852046
10	Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram	0,870	7,110	0,459647	0,887114	1,346761
11	Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza	1,070	8,800	0,565313	1,097976	1,663289
12	Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro	0,720	5,900	0,380397	0,736143	1,116540
13	Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto	0,920	7,550	0,486063	0,942013	1,428076
14	Attività Industr.con Capannon.Produzione	0,430	3,500	0,227181		
15	Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific	0,450			0,436695	0,663876
16	Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub		4,500	0,290581	0,561465	0,852046
17	Bar; Caffé; Pasticceria	4,840	39,670	2,557117	4,949625	7,506742
18	Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formaggi	3,640	29,820	1,923121	3,720641	5,643762
19	Plurilicenze Alimentari e/o Miste	1,760	14,430	0,929860	1,800431	2,730291
20	Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl	1,540	12,590	0,813628	1,570854	2,384482
21	Discoteche; Nignt Club	6,060	49,720	3,201679	6,203564	9,405243
22	BANCHI DI MRCATO BENI DUREVOLI	1,040	8,560	0,549463	1,068031	1,617494
23	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	1,090	8,900	0,575879	1,110453	1,686332
		3,500	28,700	1,849155	3,580899	5,430054

